



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

**FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410  
[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 19/23

Dec. n. 18/23

Il giorno 2 novembre 2023, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### **IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE**

sul reclamo proposto dal sig. Vincenzo SCIACCA, avverso la classifica della gara 1 del Trofeo “Malossi World Day Cup” svoltasi il 1° ottobre 2023, presso il motodromo “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari (PR).

Il reclamante ha lamentato il cambiamento della classifica inizialmente pubblicata alle ore 11.44 del 1°.10.2023, in cui era risultato al primo posto a seguito della interruzione della gara al 7° giro (dovendosi, a suo dire, considerare la posizione ottenuta nel giro precedente, ossia il 6°), con altra classifica, pubblicata tre ore più tardi, alle 15.35, in cui, invece, era classificato al secondo posto, ritenendo errata l’applicazione del regolamento sul punto, per non aver tenuto conto del momento esatto dell’interruzione citata.

Il G.S.N., letto il reclamo, in uno gli atti allo stesso allegati, nonché i documenti acquisiti in sede istruttoria, tutti presenti nel fascicolo di ufficio,

#### OSSERVA

Il reclamo avanzato dal sig. Vincenzo SCIACCA è infondato.

Invero, fermo restando che il reclamante con il gravame proposto non ha sollecitato a questo G.S.N., in particolare, l'adozione di alcuno specifico provvedimento in merito alle citate classifiche, va rilevato che, contrariamente all'assunto dal medesimo dedotto, nel caso di specie, il Regolamento Velocità è stato correttamente applicato.

Difatti, il medesimo reclamante è stato giustamente classificato in seconda posizione (e tanto, a seguito dell'aggiornamento delle classifiche avvenuto da parte del servizio cronometraggio, che le ha elaborate, in effetti, con ritardo), in applicazione dell'art. 12.1.3, lettera "a)" del Regolamento Velocità (pag. 28), che, testualmente, prevede *«a) se la bandiera rossa viene esposta quando il leader della gara ed eventualmente altri piloti, hanno completato il loro 7° giro e sono nel corso dell'8°, mentre altri piloti non hanno ancora completato il proprio 7° giro, la classifica sarà stilata per il primo gruppo di piloti secondo il loro 7° passaggio sul traguardo mentre per gli altri secondo il loro ultimo passaggio prima dell'interruzione. Tenuto conto che il leader della gara aveva completato il suo 7° giro, la seconda parte della gara sarà di 9 giri»*. Di conseguenza, il pilota SCIACCA, odierno reclamante, che per sua stessa ammissione aveva completato il 7° giro ed era in quel 7° passaggio in seconda posizione, è stato correttamente posizionato in tale seconda posizione, poiché, a mente della norma richiamata, il giro da tenere presente per la classificazione era il 7° passaggio e non quello precedente, come da egli sostenuto.

Che, poi, purtroppo, nella gara in questione vi sia stato un evidente ritardo da parte del servizio cronometraggio per la elaborazione delle relative classifiche, così come documentato nei rapporti ufficiali di gara, non essendovi, al riguardo, alcuna disciplina particolare che regolamenti i tempi di pubblicazione delle

classifiche stesse, va rilevato che, pertanto, la circostanza non è di competenza di questo G.S.N..

**P.Q.M.**


il Giudice Sportivo Nazionale,

**RIGETTA** il reclamo nei termini di cui in motivazione.

Depositata il 2 novembre 2023

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Sciacca Vincenzo;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Co. re. Sicilia;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.